Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2106

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER, PETERLINI, FOSSON e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2010

Modifica dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di revisione dei canoni radiotelevisivi per le strutture ricettive

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Le strutture ricettive pagano somme elevatissime di canone speciale per la detenzione di televisori all'interno delle camere d'albergo. Si evidenzia che l'albergatore offre gratuitamente al cliente il servizio di televisione in camera, servizio che non sempre viene utilizzato, ed inoltre in alcuni casi ha l'obbligo di fornirlo sulla base della classificazione dell'albergo.

Inoltre, a differenza di quanto accade per l'utilizzo privato, tale canone non comprende i diritti d'autore ed i diritti connessi delle opere trasmesse, e pertanto le strutture ricettive sono costrette a pagare ulteriori canoni alla società italiana degli autori e degli editori (SIAE) e ad altri soggetti.

Per contenere gli oneri a carico delle imprese, con il presente disegno di legge, si prevede una riduzione degli attuali canoni, una più equa distribuzione del costo fra categorie, nonché la commisurazione dell'ammontare del canone ai mesi di effettiva apertura al pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). – 1.* A decorrere dal 1º gennaio 2010, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 2.887,43;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.924,95;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, *residence* turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; esercizi pubblici di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 962,46;

d) alberghi con 4 e 3 stelle, *residence* turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, *residence* turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di seconda, terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 384,98;

e) tutte le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; cir-

coli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571: euro 192,50.

2. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico».

€ 1,00